



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**Prov. n. 93 del 10/10/2025**

**Proposta n. 1562/2025**

**OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' LOGISTICA DEL GRUPPO DAIKIN, PROPOSTO DA "VALTIDONE LOGISTIC DEVELOPMENT SRL", UBICATA ALL'INTERNO DEL POLO PRODUTTIVO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PPST) N. 1 "POLO LOGISTICO" IN LOCALITA' BARIANELLA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.**

### **LA PRESIDENTE**

#### **Premesso che:**

- in relazione alla presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Castel San Giovanni della richiesta della immobiliare "Valtidone Logistic Development srl" al fine di ottenere il provvedimento unico di autorizzazione al progetto di ampliamento dell'attività logistica del Gruppo Daikin presente all'interno del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) n. 1 "Polo logistico" in località Barianella, comportante variante ai vigenti strumenti urbanistici, è stato avviato il procedimento disciplinato dall'art. 8 del DPR 7.9.2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive" (SUAP);
- con nota n. 10848 del 13.5.2025 (ricevuta il 14.5.2025 al prot. prov.le n. 13385) il SUAP ha messo a disposizione gli elaborati di progetto, comportante variante agli strumenti urbanistici vigenti, e ha convocato per il giorno 10.6.2025, ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. n. 241/1990, la Conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata e sincrona (telematica), per l'esame congiunto del medesimo e l'acquisizione delle valutazioni di tutti i soggetti pubblici interessati, tra cui anche le valutazioni di competenza di questa Amministrazione in merito agli effetti di Variante urbanistica;
- per il progetto in esame era stata precedentemente inoltrata una richiesta di attivazione di Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), riferita anche al progetto di ampliamento delle attività logistiche del Gruppo Moncler oggetto di ulteriore procedimento parallelo (PU ex art. 53 della L.R. 24/2017); il proponente ha poi chiesto l'archiviazione dell'istanza di attivazione del PU ex art. 53 per l'ampliamento delle attività del Gruppo Daikin e successivamente ha presentato un nuovo progetto per il quale è stato avviato il Procedimento di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010;
- il progetto nasce dall'esigenza del Gruppo Daikin, già presente nel Polo logistico con un magazzino gestito dalla Società GXO (provider di servizi logistici), che necessita di ulteriori spazi, attualmente non disponibili nel Polo, al fine di sviluppare la propria capacità operativa e concentrare in Castel San Giovanni tutta l'attività di Daikin Europe N.V. per il mercato Sud Europa; il progetto presentato da "Valtidone Logistic Development srl" verrà sviluppato da due Società:
  - la stessa "Valtidone Logistic Development srl" facente parte del Gruppo FBH, società che ha nelle sue disponibilità i terreni oggetto di intervento e che svolgerà il ruolo di sviluppatore dell'operazione immobiliare, mettendo a disposizione i nuovi spazi da destinare all'ampliamento dell'attività esistente;
  - "Ceva Logistics", società che gestirà tutta l'attività logistica del nuovo immobile e che sta negoziando con "Valtidone Logistic Development srl" un contratto di locazione dell'immobile da realizzare;
- sull'area oggetto di intervento, situata in contiguità al Parco Logistico di Castel San Giovanni a sud dell'Autostrada A21 e ad est della Strada Comunale del Colombarone, è prevista la costruzione di un corpo di fabbrica principale destinato a deposito, suddiviso in due comparti denominati "Fase 1" (avente superficie coperta di 50.577 mq) e "Fase 2" (con superficie coperta di 24.423 mq), nonché, in adiacenza, la realizzazione di una palazzina uffici e di locali tecnici; sono altresì previste opere di urbanizzazione funzionali alla nuova edificazione, opere di interesse generale extra comparto ritenute indispensabili al fine

di rendere sostenibile e attuabile il proposto ampliamento del Polo logistico, ed opere di mitigazione e compensazione ambientale;

- la connessa variante urbanistica riguarda:
  - il PSC, con modifica della classificazione da "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" (art. 24) ad "Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi – progetti SUAP" in riferimento all'art. 16 comma 12;
  - il RUE, con modifica della classificazione da "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" (art. 61/IV) ad "Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi - progetti SUAP" in riferimento all'art. 12/IV comma 9;
- l'intervento è presentato congiuntamente ad altro intervento di ampliamento di attività già insediata (Gruppo Moncler), sviluppato dal medesimo operatore immobiliare nell'area a nord di quello in esame ed oggetto di procedimento parallelo (ex art. 53 della L.R. 24/2017) conclusosi nel mese di settembre, pertanto, il disegno urbanistico complessivo e il progetto delle opere di urbanizzazione sono stati realizzati in modo congiunto; in particolare, la rotatoria che immette ai due comparti sopra citati e la relativa strada di accesso agli stessi, sono comuni e saranno realizzate anche in caso di attuazione di un solo comparto; anche le opere di interesse generale extra comparto, dovranno essere realizzate contestualmente all'avvio del primo comparto;
- dall'esame della documentazione a disposizione è emerso che la stessa fosse incompleta e pertanto, entro il termine stabilito dal SUAP, con nota prot. n. 15184 del 29.5.2025 questa Amministrazione ha richiesto integrazioni e pareri ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. n. 241/1990, così come integrazioni sono state richieste da parte di altri Enti partecipanti alla Conferenza;

#### **Considerato che:**

- il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) contempla, all'art. 17 della Disciplina e all'Allegato I della stessa, il Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) n. 1 "Polo Logistico" quale uno degli ambiti suscettibili di ulteriore espansione insediativa per rispondere alla futura domanda, cui viene attribuita la funzione di sostenere i processi di sviluppo anche mediante attrazione di investimenti;
- il Polo è caratterizzato da un uso prevalentemente logistico e già nel 2012 era stato sottoscritto un Accordo per la sua attuazione, ai sensi delle Norme del previgente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), tra la Provincia e il Comune di Castel San Giovanni, poi aggiornato con Accordo siglato nel 2021; inoltre, il tracciato della tangenziale nord-est di Castel San Giovanni inserito nell'Accordo di cui sopra e nel suo aggiornamento, è stato parzialmente ridefinito con l'Accordo Territoriale del 2024 finalizzato alla realizzazione di un sovrappasso in sostituzione di due passaggi a livello della linea ferrovia Alessandria-Piacenza ubicati nei Comuni di Sarmato e di Castel San Giovanni;
- in considerazione della stretta connessione tra il progetto in esame (ampliamento Gruppo Daikin) e quello avviato ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 (ampliamento Gruppo Moncler), sia dal punto di vista temporale che della tipologia di attività da insediare e quindi dei possibili impatti sui sistemi ambientale, economico-sociale e della mobilità, si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento dell'Accordo Territoriale al fine di condividere le scelte strategiche di rilievo sovracomunale; in particolare, la sostenibilità degli interventi, con riferimento all'art. 20 delle Norme del PTAV dedicato alle attività logistiche, risulta garantita solamente valutando complessivamente le previsioni e le condizioni proposte per i due interventi;
- pertanto, con nota n. 11213 del 19.5.2025 (assunta nella medesima data al prot. prov.le n. 13904) il Comune ha richiesto alla Provincia l'attivazione della procedura finalizzata alla sottoscrizione di un nuovo Accordo Territoriale, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 24/2017 e dell'art. 24 delle Norme del PTAV, per l'ampliamento del PPST n. 1 "Polo Logistico" in località Barianella in relazione agli ampliamenti aziendali proposti dal Gruppo Daikin in esame e dal Gruppo Moncler (procedimento parallelo);
- la Provincia, con nota prot. prov.le n. 14259 del 21.05.2025 ha avviato la concertazione con il Comune di Castel San Giovanni e con i Comuni limitrofi di Sarmato e di Borgonovo Val Tidone, con incontri svoltisi in data 26.5.2025 e 16.6.2025, nel corso dei quali sono stati condivisi i contenuti del nuovo Accordo territoriale;
- in data 1° agosto 2025 è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 24/2017 e dell'art. 24 delle Norme del PTAV, l'Accordo Territoriale tra la Provincia di Piacenza e il Comune di Castel San Giovanni per la realizzazione dei due interventi in ampliamento del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) n. 1 "Polo Logistico" di rilievo sovracomunale, ubicato in località Barianella del Comune di Castel S. Giovanni;
- l'attuazione dell'ambito oggetto del PU in esame, pertanto, deve attenersi sia alle disposizioni del PTAV che ai contenuti dell'Accordo, i quali dovranno costituire obbligo convenzionale tra il Comune e il proponente del progetto;
- il parallelo progetto ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, per l'ampliamento delle attività logistiche del Gruppo Moncler, si è concluso con determinazione dirigenziale n. 629 del 18.7.2025, cui ha fatto seguito

la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 26.7.2025 a ratifica della positiva conclusione del PU e la pubblicazione di avviso sul Burett n. 243 del 24.9.2025;

- in riferimento agli artt. 4-5 dell'Accordo Territoriale sottoscritto, a conclusione del PU art. 8 D.P.R. 160/2010 dovranno essere predisposti, da parte dei Comuni di Castel san Giovanni, di Borgonovo Val Tidone e di Sarmato, i Programmi relativi agli interventi finalizzati a migliorare la sostenibilità del Polo Logistico, da sottoporre successivamente alla Provincia per le eventuali osservazioni;

**Atteso che:**

- con nota comunale prot. n. 15997 dell'11.7.2025 (prot. prov.le n. 19942 nella medesima data) è stata trasmessa la determinazione dirigenziale n. 614 dell'11.7.2025 inerente alla conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (screening) per gli interventi di ampliamento delle attività logistiche dei Gruppi Moncler e Daikin;
- il Comune ha quindi convocato (nota n. 20476 del 4.9.2025, registrata al prot. prov.le n. 24526 del 5.9.2025) la seconda riunione di Conferenza per il giorno 16.9.2025 e ha messo a disposizione la documentazione e i pareri disponibili, oltre alle osservazioni pervenute durante il periodo di deposito e alla proposta di controdeduzione comunale formulata;
- la scrivente Amministrazione, con nota prot. n. 25784 del 19.9.2025, ha trasmesso la proposta di integrazione alle controdeduzioni comunali esposta nel corso della seduta del 16.9.2025 dalla funzionaria provinciale delegata, integrata con la proposta del Servizio Viabilità e Programmazioni Lavori Pubblici dell'Ente;
- il verbale della seconda riunione è stato trasmesso con nota comunale n. 22222 del 24.9.2025 (prot. prov.le n. 26132 nella medesima data), mentre con nota n. 22463 del 26.9.2025 (prot. prov.le n. 26515 del 29.9.2025) è stata posticipata al 10.10.2025 la terza riunione di Conferenza, originariamente prevista per il 30.9.2025, ed è stata trasmessa altresì la relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate coordinata con le proposte e considerazioni formulate dalla Provincia;
- ulteriori integrazioni e dichiarazioni sono infine state trasmesse con note comunali n. 22661 del 30.9.2025 e n. 2336 del 7.10.2025 (rispettivamente pervenute ai prot. prov.li n. 26755 dell'1.10.2025 e n. 27372 dell'8.10.2025);
- il presente provvedimento di competenza provinciale è funzionale alla positiva conclusione della Conferenza dei servizi e verrà depositato nella seduta conclusiva del 10.10.2025;

**Tenuto conto che**, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata con L.R. n. 3/2020, nonché della delibera di Giunta regionale n. 1956 del 22.11.2021 concernente la conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto agli artt. 3-4 della legge medesima, i "...procedimenti speciali possono continuare ad essere approvati in variante ai piani urbanistici formati con la legislazione previgente, anche dopo la scadenza della prima fase del periodo transitorio, in quanto gli stessi seguono un proprio iter approvativo autonomo rispetto a quello ordinario previsto per i piani e le relative varianti e producono comunque l'effetto di variare le previsioni urbanistiche vigenti indipendentemente da ogni considerazione della legge regionale che ne ha previsto l'approvazione (L.R. n. 47/1978, L.R. n. 20/200 o L.R. 24/2017) ...", nel rispetto dei limiti (del 3%) e delle condizioni al consumo di suolo ammissibile di cui all'art. 6 della citata legge regionale;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente alla formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel

procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

**Acquisiti** i seguenti pareri:

- parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 5659 del 20.5.2025 (pervenuta al prot. prov.le n. 14519 del 23.5.2025);
- parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 91457 del 30.7.2025 (pervenuta al prot. prov.le n. 21718 del 30.7.2025);
- pareri rilasciati dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Servizio Territoriale con note n. 163184 del 16.9.2025 e n. 179097 del 9.10.2025 (rispettivamente pervenute ai prot. prov.li n. 25338 del 16.9.2025 e n. 27645 del 10.10.2025));
- parere rilasciato da Iren Acqua Piacenza srl con nota n. 713 del 27.8.2025 (pervenuta al prot. prov.le n. 24526 del 5.9.2025 in allegato alla citata nota comunale n. 20476/2025);
- parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza (pervenuto al prot. prov.le n. 26132 del 24.9.2025 in allegato alla citata nota comunale n. 22222/2025);

**Acquisiti altresì:**

- copia dell'avviso di deposito del progetto oggetto di verifica ad assoggettabilità a VIA (screening) pubblicato sul BURERT n. 55 del 12.3.2025 del 26.5.202, poi integrato con avviso di deposito del progetto in variante a PSC e RUE (nell'ambito del PU ex art. 8 del DPR 160/2010) pubblicato sul BURERT n. 146 del 4.6.2025;
- dichiarazioni del competente Responsabile comunale in merito:
  - all'avvenuta comunicazione alle Autorità Militari del deposito del progetto;
  - all'assenza del vincolo di consolidamento e di trasferimento degli abitati, ai sensi della Legge n. 445/1908, della Legge n. 64/1974 e della L.R. n. 7/2004, per le aree interessate dal progetto;
  - alla classificazione comunale in zona 3 (zona a bassa sismicità) in relazione al rischio sismico;

**Considerato che**, a compimento della fase istruttoria, il Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili coinvolti negli effetti di Variante urbanistica al PSC e al RUE del Comune di Castel San Giovanni dal progetto in questione;

**Condivise** le risultanze della Relazione anzidetta e ritenuto pertanto di esprimere, relativamente agli effetti di Variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Castel San Giovanni, implicati dal progetto di ampliamento logistico del Gruppo Daikin proposto dalla "Valtidone Logistic Development srl":

- l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Castel San Giovanni, SUAP Daikin"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
- il parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Castel San Giovanni, SUAP Daikin"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

#### **Viste:**

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell' "Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

#### **Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;

- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e integrato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGpo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale (approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010) e a Variante specifica (approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 201), limitatamente alle parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Disciplina del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) vigente;
- Intesa interistituzionale PAI-PTCP siglata il 12.4.2012 da Provincia di Piacenza, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna per far assumere alla pianificazione provinciale valore ed effetti di PAI, e successive varianti;
- Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 24 del 25.9.2024;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2030), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 152 del 30.1.2024;
- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

**Visti** i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Sentito** il Segretario generale;

**Dato atto che** con l'insediamento della Presidente avvenuto il 24 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa,

1. di esprimere l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, relativamente agli effetti di Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Castel San Giovanni implicati nel progetto di ampliamento logistico del Gruppo Daikin, proposto dalla "Valtidone Logistic Development srl", in ampliamento del PPST n. 1 "Polo logistico" in località Barianella, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Castel San Giovanni, SUAP Daikin"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
2. di esprimere parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, relativamente agli effetti di Variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Castel San Giovanni implicati dal progetto di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Castel San Giovanni, SUAP Daikin"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Castel San Giovanni implicati dal progetto di cui al precedente punto 1.;
4. di depositare copia del presente provvedimento nella seduta conclusiva della Conferenza dei servizi per l'esame del progetto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
(PATELLI MONICA)  
con firma digitale**

## **Allegato – Castel San Giovanni, Procedimento Unico DAIKIN, Val Tidone Logistic Development S.r.l.**

### **ASSENSO**

(ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.)

Premesso che il *"Progetto di Ampliamento delle attività logistiche del Gruppo DAIKIN, proposto da 'Valtidone Logistic Development Srl', in Variante agli strumenti urbanistici"*, così come modificato ed integrato nell'ambito dell'iter procedurale, non presenta alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata e che l'area interessata dal medesimo progetto non è soggetta a vincoli o tutele che possano compromettere l'attuazione degli interventi,

vista la proposta di controdeduzione alle osservazioni presentate, predisposta dal Comune di Castel San Giovanni, come integrata in riferimento al contributo della Provincia e agli atti della Conferenza dei Servizi, e le conseguenti modifiche apportate allo SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO (elaborato n. 1.7),

considerato che l'attuazione degli interventi relativi all'insediamento proposto, dovrà avvenire nel rispetto dei contenuti dell'Accordo Territoriale, sottoscritto in data 1 agosto 2025 (n. 154 di Repertorio) da Provincia di Piacenza e Comune di Castel San Giovanni, che costituiscono obbligo convenzionale (*"Schema di convenzione per l'attuazione dell'intervento"* (elaborato 1.7),

**si esprime l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, in merito agli effetti di Variante al PSC e al RUE del progetto, alle seguenti condizioni:**

1. Si provveda ad integrare lo *"Schema di convenzione per l'attuazione dell'intervento"* (elaborato 1.7), all'art. 3, specificando quali Opere di mitigazione e compensazione ambientale di cui al punto C vengono previste in riferimento al *"Progetto di conservazione e potenziamento delle peculiarità naturalistiche dell'area compresa tra Fontana Pradosa e la ferrovia Piacenza-Alessandria in Comune di Castel San Giovanni"* trattato negli elaborati di progetto e a carico del proponente.
2. Considerato il lasso di tempo trascorso dall'avvio del procedimento, si aggiorni il cronoprogramma degli interventi presente fra gli elaborati di progetto.
3. Gli elaborati di progetto e di variante dovranno essere coordinati e allineati rispetto alle modifiche effettuate nel corso del procedimento.
4. L'area risulta geologicamente compatibile con le previsioni di piano con la seguente prescrizione: dovranno essere integralmente osservate le raccomandazioni e gli interventi cautelativi come indicati al paragrafo 6 della *"Relazione Geologica"* e al paragrafo 5 della *"Relazione di Compatibilità idraulica"* allegate al progetto.
5. Le modifiche dell'intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 412R di Val Tidone e via Dogana Po, dovranno essere sviluppate seguendo lo schema riportato sulla *"RELAZIONE DI RISCANTRO ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE ENTI"* e preventivamente alla relativa realizzazione dovrà essere trasmesso il progetto esecutivo finalizzato anche alla stipula di una convenzione per definire i futuri assetti patrimoniali e gestionali.

6. Per le opere infrastrutturali che costituiranno il percorso della tangenziale Nord-Est di Castel San Giovanni dovranno essere trasmessi dettagli esecutivi finalizzati a definire le caratteristiche geometriche degli elementi stradali nonché la stratigrafia della piattaforma stradale.
7. Considerato che l'ambito oggetto di PU ex art. 8 D.P.R. 160/2010 è caratterizzato dalla presenza di elementi localizzati della centuriazione di cui all'art. 23 del PTCP, come recepiti nel PSC, si raccomanda in sede attuativa degli interventi, il rispetto delle disposizioni di cui all'art.55 delle NTS di PSC.
8. Premesso che l'ambito oggetto di PU ex art. 8 D.P.R. 160/2010 è ubicato in adiacenza ad un percorso di viabilità storica (percorso consolidato) di cui all'art. 27 del PTCP, come individuato nel PSC, nella fase attuativa degli interventi previsti, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 54 del PSC.
9. Considerato che l'ambito oggetto di PU ex art. 8 D.P.R. 160/2010 è attraversata da una linea elettrica AT 220 Kv come individuato sulla Tav. PSC 08 e negli elaborati di progetto con le relative DPA, nella fase attuativa degli interventi, si raccomanda l'osservanza di quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
10. Si rammentano le disposizioni di cui alla L.R. n. 24/2017 (art. 5 comma 2) e i contenuti dell'Atto di Coordinamento Tecnico, approvato con D.G.R. n. 1577 dell'8 luglio 2024 (BURERT n. 231 del 12.07.2024) in merito all'obbligo di motivazione da assolvere nella determinazione conclusiva del procedimento unico di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, considerato che la scelta localizzativa comporta consumo di suolo.  
Preso atto dei contenuti specifici presenti nella documentazione di progetto, si evidenzia che resta nelle competenze del Comune attestare il rispetto dei limiti di consumo di suolo (pari al 3% del territorio urbanizzato al 1° gennaio 2018) stabiliti dalla L.R. 24/2017.
11. Si richiede infine di ricevere copia del provvedimento comunale conclusivo del procedimento in oggetto, comprensivo degli elaborati definitivi di Variante agli strumenti urbanistici.

## PARERE MOTIVATO

(ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.)

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui ai Decreti Legislativi n. 152/2006, n. 4/2008 e n. 128/2010 ed alle Leggi Regionali n. 20/2000, n. 9/2008, n. 6/2009 e n. 24/2017.

Con riguardo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, si considera che la L.R. n. 9 del 13 giugno 2008 "*Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152*", individua la Provincia quale Ente competente nella materia di valutazione ambientale di piani e programmi formati dai Comuni.

Inoltre, la L.R. 9/2008 consente di fare "*salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. 20/2000, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 152/06*" (art. 2, comma 1) e stabilisce che "*sino all'entrata in vigore della L.R. di cui all'articolo 1 comma 1, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. 20/00 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.)*" (art. 2, comma 2) integrata dagli adempimenti previsti dalla normativa nazionale per la VAS.

Il Comune di Castel San Giovanni, con note acquisite al prot. prov. le n. 13385 del 14.05.2025, n. 14204 del 21.05.2025 e n. 19909 del 11.07.2025, ha trasmesso gli elaborati e la relativa documentazione integrativa inerenti il progetto per il completamento del parco produttivo-logistico di Castel San Giovanni mediante ampliamento delle attività logistiche del GRUPPO DAIKIN, proposto da "VALTIDONE LOGISTIC DEVELOPMENT SRL", in Variante agli strumenti urbanistici vigenti PSC e RUE. Tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000, dalla L.R. 24/2017 e dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente, la Provincia di Piacenza.

Gli elaborati di progetto, quelli di Variante urbanistica ed il relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) comprensivo della Sintesi non Tecnica, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 e dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo, a partire dalla data di pubblicazione sul BURERT, ossia il 12.03.2025 (BUR n. 55); della pubblicazione del documento di ValSAT è stato dato avviso anche sul sito istituzionale della Provincia di Piacenza.

Ai fini della procedura di valutazione ambientale del progetto in variante al PSC e al RUE, il Comune, con nota assunta al prot. prov. le n. 24526 del 05.09.2025, ha comunicato che, entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni nell'ambito del procedimento unico ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, sono pervenute tre osservazioni, alle quali ha provveduto a controdedurre nella seduta della Conferenza tenutasi in data 16.09.2025.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato alla Variante, comporta il necessario aggiornamento dei documenti di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, dall'art. 5 della L.R. 20/2000 e dall'art. 18 della L.R. 24/2017 il progetto in Variante è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente deve assumere lo specifico Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

I documenti di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, "*Relazione di VALSAT*", "*Sintesi non Tecnica VALSAT*" e le relazioni tecniche specifiche, sono stati costruiti sulla base dei

contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolgono adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del progetto in Variante e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dagli art. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione nell'ambito del Procedimento unico, ai sensi dell'art. 8 del DPR. 160/2010.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006, sono stati consultati i soggetti con competenze in materia ambientale, che hanno espresso valutazioni in merito al progetto in Variante al PSC e al RUE del Comune di Castel San Giovanni, inviando pareri scritti come di seguito elencati: Consorzio di Bonifica di Piacenza prot. prov.le 14519 del 23.05.2025; Ausl prot. prov.le n. 21718 del 30.07.2025; arpae prot. prov.le 25338 del 16.09.2025; IREN prot. prov.le n. 24526 del 05.09.2025; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza prot. prov.le n. 26132 del 24.09.2025.

Con riferimento alla metodologia utilizzata nel documento di ValSAT del progetto in Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Castel San Giovanni si ritiene che, in generale, sia stata sviluppata la verifica di coerenza della Variante rispetto agli obiettivi della sostenibilità ambientale e che siano state riportate, nel documento stesso, le informazioni da fornire con il Rapporto Ambientale, così come elencate nell'Allegato VI del D Lgs. 152/2006. Le attività di valutazione, di verifica della coerenza esterna rispetto alla pianificazione sovraordinata e di verifica di coerenza interna del piano, effettuate congiuntamente alla costruzione del progetto in Variante agli strumenti urbanistici vigenti, si sono concluse con la valutazione degli impatti indotti dall'attuazione delle previsioni proposte articolate per matrici ambientali e, con la definizione delle misure di mitigazione e compensazione. La ValSAT, selezionando anche in riferimento agli indicatori individuati nell'Allegato 4C della ValSAT del PTAV, ha infine definito un set di indicatori funzionale e pertinente al progetto, da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione delle scelte di variante.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del progetto in Variante, del documento di ValSAT, della Sintesi non Tecnica e delle relazioni tecniche specifiche, emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, così come disciplinata dalla normativa vigente. In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del progetto in Variante, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

- scenari di riferimento e alternative di piano;
- inquadramento di progetto;
- verifica di coerenza con la pianificazione sovraordinata (PPR, PGRA, PRIT2025, PAIR 2030, PTAV e PSC);
- analisi area in esame;
- obiettivi di sostenibilità;
- verifica di conformità a vincoli e prescrizioni;
- quadro ambientale e territoriale: contesto di riferimento ed effetti attesi dalla Variante;
- monitoraggio.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni della Variante comunale sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata.

Pertanto, sulla base di quanto rilevato e considerati:

- la proposta di Variante al PSC e al RUE;
- i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente;

- i contenuti della fase di valutazione delle alternative per la localizzazione del progetto in Variante, in cui viene dimostrata l'assenza di aree dismesse compatibili con le superfici necessarie all'insediamento;
- gli esiti della verifica di coerenza tra gli obiettivi della Variante e il Piano Territoriale di Area Vasta PTAV, condotta rispetto:
  - agli obiettivi generali e specifici relativi al contesto di riferimento;
  - alla Disciplina Titolo 4 "*Disciplina degli insediamenti di rilievo sovracomunale*" (artt. 18-20 e 24-25) in cui rientra il Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale PPST;
  - all'Allegato 3B di ValSAT, relativamente all'obiettivo "OS 2.4 Promuovere politiche di riduzione delle emissioni in atmosfera e di produzione di energia rinnovabile per contenere gli effetti climatici";
  - agli Indicatori per gli insediamenti di rilievo sovracomunale individuati nell'Allegato 4C del documento di ValSAT;
- le misure di mitigazione e compensazione definite;
- i contenuti dello Schema di convenzione relativi agli impegni assunti dal soggetto proponente, anche in accoglimento alle richieste della Provincia, contenute nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate:
  - individuare la figura di mobility manager del polo, prevista ai sensi dell'art. 20 del PTAV;
  - inserire pannelli fotovoltaici su almeno il 70% della superficie delle coperture piane, così come indicato nell'art. 20 comma 6 punto d) del PTAV e come già previsto negli elaborati di progetto presentati e approvati;
  - attivare a livello di intero Polo logistico, il monitoraggio dei quantitativi di merce trasportata su ferro restituendo annualmente i risultati alla Provincia e al Comune per consentire l'introduzione di eventuali obiettivi di miglioramento relativamente allo spostamento del traffico dalla gomma al ferro;
  - effettuare un monitoraggio dei flussi di traffico in seguito all'insediamento dell'attività produttiva, tale da consentire il confronto con lo scenario progettuale, e l'adozione di ulteriori sistemi per il controllo dei flussi di traffico dei mezzi (segnaletica, varchi elettronici, ecc.), qualora si evidenziasse un incremento dei flussi sulla viabilità ordinaria rispetto a quanto valutato;
  - gli oneri per opere di compensazione ambientale e territoriale (art. 16 dello Schema di Convenzione), definiti in attuazione dell'Accordo territoriale tra Comune e Provincia sottoscritto in data 01.08.2025 (n. 154 di Repertorio), da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, sulla base di un Programma di interventi finalizzato al miglioramento della sostenibilità, con particolare riferimento agli aspetti sociali, ambientali e della mobilità.

Dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto medesimo, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini dell'espressione dell'assenso da parte dell'Amministrazione Provinciale (ai sensi dell'art. 8 del DPR. 160/2010), l'Autorità competente ritiene di esprimere

### **Parere Motivato positivo**

**sul progetto per il completamento del parco produttivo-logistico di Castel San Giovanni mediante progetto di ampliamento delle attività logistiche del GRUPPO DAIKIN, proposto da "VALTIDONE LOGISTIC DEVELOPMENT SRL", in Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n.152/2006 succ. mod. ed int.**

La Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Castel san Giovanni potrà quindi, completare il proprio iter di approvazione nell'ambito del "Procedimento unico", ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, nel rispetto dei contenuti e delle

prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate:

- risulta necessario garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di compensazione e mitigazione definite in riferimento alle specifiche previsioni;
- occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante;
- si provveda ad integrare lo "Schema di convenzione per l'attuazione dell'intervento" (elaborato 1.7), all'art. 3, specificando quali Opere di mitigazione e compensazione ambientale di cui al punto C vengono previste in riferimento al "Progetto di conservazione e potenziamento delle peculiarità naturalistiche dell'area compresa tra Fontana Pradosa e la ferrovia Piacenza-Alessandria in Comune di Castel San Giovanni" trattato negli elaborati di progetto e a carico del proponente;
- si condivide quanto espresso nei pareri formulati da arpae e ausl, relativamente alla necessità di compensare tutta la CO2 prodotta da qualunque fonte per tutta la durata di vita dell'insediamento, anche in riferimento a eventuali futuri incrementi di emissioni (es. aumento del traffico veicolare, aumento del consumo di energia elettrica dello stabilimento);
- le previsioni contenute nella Variante sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa, diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- si rammenta che con l'atto di approvazione della variante urbanistica il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi  
informativi, assistenza agli Enti Locali**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1562/2025 del Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali ad oggetto: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' LOGISTICA DEL GRUPPO DAIKIN, PROPOSTO DA "VALTIDONE LOGISTIC DEVELOPMENT SRL", UBICATA ALL'INTERNO DEL POLO PRODUTTIVO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PPST) N. 1 "POLO LOGISTICO" IN LOCALITA' BARIANELLA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza li, 10/10/2025

Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale